

N. 983

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore PELELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

---

Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale  
alle Associazioni storiche di promozione sociale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito della tutela dei disabili operano da oltre 50 anni le cosiddette Associazioni storiche di promozione sociale: Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), Unione italiana dei ciechi (UIC), Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).

Tali Associazioni hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di tutte le categorie di invalidi, compiti attribuiti da specifici provvedimenti legislativi (legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per l'ENS; decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, per l'UNMS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL).

Data l'importanza dei compiti e del ruolo assegnato alle suindicate Associazioni, queste vennero riconosciute persone giuridiche di diritto pubblico.

Successivamente, a seguito del decentramento regionale disposto con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Associazioni sono state trasformate in enti morali di diritto privato, ma i relativi provvedimenti hanno confermato i compiti associativi già previsti e in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei disabili presso tutte le amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai disabili stessi.

Come anche la Corte dei conti ha riconosciuto in sede di controllo della gestione amministrativa delle Associazioni storiche, i compiti che esse svolgono a norma di legge

sono da considerare giuridicamente, socialmente e moralmente rilevanti, per cui le Associazioni stesse rientrano nel novero di quegli enti che presentano profili pubblicitici, in ragione di un interesse pubblico al perseguimento di particolari finalità a favore non soltanto degli associati, ma di intere categorie di soggetti, e che pertanto possono essere definiti enti privati di interesse pubblico.

In tale veste, esse partecipano con propri rappresentanti alle riunioni di commissioni mediche e di altri organismi della pubblica amministrazione e si inseriscono nel confronto tra le forze politiche e sociali per la promozione di iniziative legislative che interessano il mondo degli invalidi.

Oggi peraltro, la crescita dell'associazionismo ha portato all'istituzione di una miriade di organismi improvvisati, inconsistenti anche dal punto di vista numerico, spesso creati al solo fine di rastrellare adesioni.

In questo nuovo contesto sociale, caratterizzato da situazioni contraddittorie e da frequenti conflittualità, si rende opportuno un intervento legislativo che, riaffermando il ruolo istituzionale delle Associazioni storiche, ne definisca la configurazione giuridica di associazioni di interesse nazionale, allo stesso modo di quanto previsto negli ordinamenti di tipo angloamericano e in quello francese.

Tale riconoscimento consentirebbe a dette Associazioni di esplicitare, come unici interlocutori, più incisivamente un'utile azione fiancheggiatrice a quella dei pubblici poteri, per la tutela degli interessi dell'intera categoria dei disabili.

Tale è la finalità del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale)*

1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana dei ciechi, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Unione nazionale mutilati per servizio e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono considerate di interesse nazionale.

2. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono, rispettivamente, i compiti di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e alla legge 21 marzo 1958, n. 335, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; esse sono consultate in occasione della presentazione di provvedimenti legislativi riguardanti la categoria dei disabili.

